

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

11

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

art. 25 *novies* d.lgs. n. 231/2001

SOMMARIO

1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEDICATA AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	3
2.0 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	3
2.1 - MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA O DI PARTE DI ESSA- ART. 171, COMMA 1, LETT. A.BIS L. 633/1941	3
2.2 - REATI COMMESSI SU OPERA DI ALTRI NON DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE QUALORA NE RISULTI OFFESO L'ONORE/REPUTAZIONE – ART. 171, COMMA 3, L. 633/1941	4
2.3 - ABUSIVA DUPLICAZIONE CONTENUTA IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE – ART. 171BIS, COMMA 1, L. 633/1941	4
2.4 - RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO SU ALTRO SUPPORTO DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI – ART.171BIS, COMMA 2, L. 633/1941	4
2.5 - ABUSIVA DUPLICAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO ECC. - ART. 171TER L. 633/1941	4
2.6 - MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI- ART.171SEPTIES L. 633/1941	4
2.7 - FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA O IMPORTAZIONE DI APPARATI DI DECODIFICA - ART, 171OCTIES L. 633/1941	4
3.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI ATTINENTI AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	5
4.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	5
5.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	5
6.0 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	8
7.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9

1.0 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'obiettivo della presente Sezione di Parte Speciale (11) del MOGC 231 attiene alle regole di condotta relative al rischio di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. **25novies** d.lgs. n. 231/2001, rivolte a tutti i Destinatari del Modello (apicali, dipendenti, organi sociali, collaboratori esterni, fornitori, partner, per come già richiamato nella Parte Generale).

Nello specifico, la presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che dipendenti, apicali, organi sociali, collaboratori esterni e *partner* della società (in breve: i Destinatari) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2.0 - Criteri per la definizione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'**opera dell'ingegno** a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali, (Convenzione di Berna), riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.

Per quanto attiene la diversa previsione dettata per le ipotesi di cui all'art. **25novies**, le sanzioni per l'Ente possono essere irrogate **fino a 500 quote**.

Il testo della norma prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171 primo comma, lettera *a-bis*, e terzo comma, 171- *bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

Il D.L. n.8 del 15 gennaio 2016 aggiunge:

*“È sempre ordinata la **confisca** degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171 *bis*, 171 *ter* e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171 *quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa”.*

2.1 - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa- art. 171, comma 1, lett. *a. bis* L. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171*bis* e dall'articolo 171*ter*, è punito con la **multa da euro 51 a euro 2.065** chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

2.2 - Reati commessi su opera di altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione – art. 171, comma 3, L. 633/1941

La pena è della **reclusione fino ad un anno** o della **multa non inferiore a euro 516** se i reati sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

2.3 - Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE – art. 171bis, comma 1, L. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione **programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)**, è soggetto alla pena della **reclusione da sei mesi a tre anni** e della **multa da euro 2.582 a euro 15.493**. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2.4 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati – art.171bis, comma 2, L. 633/1941

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il **contenuto di una banca di dati** in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64^{quinqies} e 64^{sexies}, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102^{bis} e 102^{ter}, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della **reclusione da sei mesi a tre anni** e della **multa da euro 2.582 a euro 15.493**. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2.5 - Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico ecc. - art. 171ter L. 633/1941

La commissione del delitto è impossibile nell'ambito dell'attività d'impresa di W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

2.6 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti- art.171septies L. 633/1941

La commissione del delitto è impossibile nell'ambito dell'attività d'impresa di W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

2.7 - Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica - art, 171octies L. 633/1941

La commissione del delitto è impossibile nell'ambito dell'attività d'impresa di W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.0 - Le attività sensibili attinenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte in relazione alle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art. 25^{novies} d.lgs. n. 231/2001, si rappresenta la bassa probabilità che i reati della presente Sezione di Parte Speciale possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

Attività Sensibili:

1. Sviluppo commerciale

Organizzazione di attività promozionali, eventi, presentazioni, workshop durante i quali siano presenti artisti.

2. Gestione clienti

Con specifico riferimento all'utilizzo di software e data base.

4.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività commerciali, amministrative, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della clientela:

- **Il Consiglio di Amministrazione**

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione e controllo degli incarichi stipulati con fornitori e consulenti, l'interlocuzione con le società partner; la gestione di conflitti stragiudiziali e conclusione di transazioni. Presiede alla gestione delle operazioni finanziarie;

- **Risorse Umane – Area Produzione - Acquisti, Forniture e Contratti**

È la funzione che coordina il piano di sviluppo territoriale ed il marketing aziendale, che si occupa dell'organizzazione, verifica e predisposizione della documentazione contrattuale con fornitori e consulenti;

- **Formazione**

5.0 - Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del MOGC 231 e nella presente Parte Speciale.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, tutti i Destinatari del MOGC 231, (Amministratore, Organi Sociali, dipendenti, procuratori aziendali nonché i collaboratori, e tutte le altre controparti contrattuali), devono conoscere e rispettare:

- **la normativa italiana applicabile alle attività svolte;**

- **il Codice Etico Aziendale;**

- **il presente Modello 231;**

- **le procedure P-01 (amministrazione), P-02 (approvvigionamento) e le linee guida aziendali** nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda, relativi a qualsiasi operazione/attività che coinvolga l'ente nella famiglia dei delitti di violazione del diritto d'autore trattata nella presente sezione, in aderenza alla previsione dettata dall'art. 25^{novies} d.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, in via generale e astratta, è vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25^{novies} del d.lgs. n. 231/2001.

Principi

Tutte le operazioni/attività devono essere eseguite nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle regole contenute nel presente Modello, delle *policy* e delle procedure/ordini di servizio aziendali, dei valori e delle politiche della società e dentro i limiti delle eventuali deleghe o procure.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto.

Conseguentemente, l'Amministratore, gli organi sociali, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso **obbligo** di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. In particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso;

- **Esistenza di procedure**

Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività;

- **Poteri autorizzativi e di firma**

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;

- **Tracciabilità**

Tracciabilità delle attività svolte nell'ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

- **Gestione delle segnalazioni**

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati di cui alla presente sezione rilevati da soggetti interni ed esterni all'ente;

- **Riporto all'OdV**

Riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Regole di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta – sia ai collaboratori esterni, *partner*, consulenti, anche in forza di apposite clausole contrattuali, (cd. clausola 231).

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, (art. 25^{novies} del d.lgs. n. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano le attività sensibili al rischio reati posti a tutela del diritto d'autore, al fine di mitigare il rischio commissione reato ai Destinatari si elencano i seguenti **obblighi**:

1. i **software e le banche dati** installati sui sistemi informativi dell'azienda siano sempre muniti di valida licenza di utilizzo;
2. la **rete informatica aziendale** ed i dati presenti nella stessa siano preservati da accessi ed utilizzi impropri;
3. sia fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi;
4. è fatto divieto di **detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati** dalla SIAE;
5. è fatto divieto di mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, **opere dell'ingegno** tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
6. è fatto divieto di **scaricare sui personal computer aziendali** programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware, salvo espressa autorizzazione;
7. è fatto divieto di **installare sui personal computer aziendali** apparati di comunicazione propri (ad esempio modem);
8. è fatto divieto di **ascoltare sui personal computer aziendali files audio o musicali**, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto essi siano memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi;
9. rispettare le policy interne in merito ai dispositivi **antintrusione e antivirus**;
10. custodire le **password di accesso** alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
11. è fatto divieto di utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza;
12. sia assicurato che tutti i **supporti informatici** alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi **illeggibili prima della loro vendita o distruzione**, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti;
13. nel caso di collaborazione con **agenzie di comunicazione, di pubblicità** etc., sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, **che si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo**;
14. in caso di **evento aperto al pubblico**, sia corrisposto in favore della SIAE il compenso di legge, ove lo stesso risulti dovuto;
15. è fatto divieto agli utenti differenti dagli amministratori di sistema di installare software o applicazioni, con la sola esclusione dei soggetti espressamente individuati dalla funzione aziendale competente per ragioni inerenti all'attività lavorativa svolta;
16. l'azienda adotta sistemi **antivirus e firewall** che blocchino il download dal web di software ed applicazioni non autorizzate;

La W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l. inserisce, inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, la cd. clausola 231, ovverosia un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno;
- b) di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno.

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

6.0 - Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Installazione ed utilizzo dei programmi per elaboratore

L'azienda adotta una procedura che assicura che su tutti i **sistemi informativi in uso vengano installati** esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo ed approvati dalla società.

In particolare, detta procedura prevede che:

- Sia previsto un sistema di privilegi tale per cui l'**installazione di nuovi software** o applicazioni sia riservata esclusivamente ai soggetti a tale scopo individuati dall'azienda.
- Sia redatta una policy a cui gli amministratori di sistema dovranno attenersi.
- L'attività posta in essere dagli amministratori di sistema sia tracciabile.
- Siano utilizzati dall'azienda sistemi antivirus e firewall che blocchino il download dal web di software ed applicazioni non autorizzate.
- L'azienda verifichi con cadenza puntuale e periodica la corrispondenza delle licenze in essere con il numero di terminali nella sua disponibilità.

Utilizzo da parte dell'azienda di opere coperte da diritto d'autore

L'azienda adotta una procedura avente i seguenti contenuti per tutti i casi in cui la stessa sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) utilizza opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore:

- La funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera o parte di essa coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo.
- La funzione competente tenga traccia scritta dell'attività di verifica di cui al punto che precede e delle sue risultanze, conservando l'eventuale documentazione rilevante.
- Nel caso di utilizzo da parte dell'azienda di **agenzie di comunicazione**, di pubblicità etc., per attività che coinvolgono opere protette da diritto d'autore, sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, i quali si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo da terzi.

- Nel caso di **intervento di artisti alle iniziative organizzate dall'azienda**, sia ottenuta la loro autorizzazione scritta alla trasmissione dell'evento (ove prevista) e siano contrattualizzati con i medesimi le modalità della loro prestazione, gli eventuali limiti allo sfruttamento dell'immagine ed i relativi diritti economici.

7.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti, doveri e poteri dell'Organismo di Vigilanza, questo effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25^{novies} d.lgs. n. 231/2001.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I **compiti di vigilanza** dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente parte speciale 11 – delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ex art. 25^{novies} sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute;
- monitorare le operazioni di sponsorizzazione e finanziamento eventualmente approvati dalla Società in favore di associazioni del Terzo Settore, (no profit, ONLUS, club service, etc.);
- proporre, ove necessario, che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV: nessun obbligo di flusso informativo (salvo verifica di evento rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001).

VERIFICA DELL'ODV: non è prevista alcuna verifica, salvo i casi in cui venga comunicata l'insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione ovvero i casi di verifiche eccezionali dell'ODV.